

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 275

10 ottobre 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2567/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2568/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2569/74 della Commissione, dell'8 ottobre 1974, relativo alla gara per una fornitura di butteroil al Perù a titolo di aiuto alimentare 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2570/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che modifica vari regolamenti della Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'aumento del prezzo d'intervento del burro 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2571/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.) della voce doganale n. 68.08 originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2572/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm della voce doganale n. 76.03 originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973 9
- Regolamento (CEE) n. 2573/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 10
- Regolamento (CEE) n. 2574/74 della Commissione, del 9 ottobre 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 12

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/495/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 agosto 1974, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare 15**

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare 16

Informazione relativa alla firma dell'accordo di fornitura a titolo di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia 18

74/496/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 settembre 1974, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 19**

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 20

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka 23

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 24

Procedure aperte 26

Procedure ristrette 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2567/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 ottobre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	0 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	19,30
11.02 A 1 a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1 b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMU e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/74 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 210 del 1. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 ottobre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (¹)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1974
relativo alla gara per una fornitura di butteroil al Perù a titoli di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titoli di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che siano messe a disposizione del Perù 700 tonnellate di butteroil fabbricato con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che tale paese ha presentato una domanda di consegna per la suddetta quantità; che le spese per tale fornitura devono essere oggetto di una gara conformemente al regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1365/74 richiede tuttavia alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono messe in gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/74, la fabbricazione e

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1974.

la consegna di una partita di 700 tonnellate di butteroil, destinate al Perù.

Articolo 2

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil viene prelevato presso l'organismo d'intervento francese.

2. Il butteroil è confezionato in scatole metalliche di 20 kg.

3. La menzione di cui al punto II 3 b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1365/74 che deve figurare sull'imballaggio è redatta nel modo seguente:

« Donación de la Comunidad económica europea a la República del Perú ».

Articolo 3

1. La consegna deve essere effettuata in uno dei porti accessibili alle navi di alto mare.

2. La consegna avrà luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque posteriore al 24 novembre e anteriore all'8 dicembre 1974.

Articolo 4

Il termine di presentazione delle offerte scade il 22 ottobre 1974, alle ore 12.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 1^o. 6. 1974, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2570/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1974

che modifica vari regolamenti della Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'aumento del prezzo d'intervento del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, tenuto conto dell'aumento del prezzo d'intervento del burro e dell'evoluzione della situazione del mercato, si devono rettificare corrispondentemente vari regolamenti, ed in particolare le misure relative alle vendite speciali di burro;

considerando che siffatte rettifiche concernono i regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1584/74⁽⁶⁾,
- regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività senza scopi di lucro⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/74⁽⁸⁾,
- regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2905/73⁽¹⁰⁾,
- regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di burro, a titolo di aiuto alimentare, a taluni paesi in fase di sviluppo⁽¹¹⁾,

— regolamento (CEE) n. 2121/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare al programma alimentare mondiale⁽¹²⁾;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1282/72 e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1717/72 sono modificati come segue:

« Il burro è venduto dall'organismo d'intervento ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto in vigore per detto organismo all'atto della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 121 u.c./100 kg al massimo.

Tuttavia, per quanto concerne il burro venduto dagli organismi di intervento dei nuovi Stati membri, tale ammontare viene diminuito dell'importo compensativo adesione valido negli scambi di burro tra la Comunità nella sua composizione originaria e il nuovo Stato membro interessato ».

Articolo 2

1. L'articolo 5, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue:

« b) la consegna del burro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale pari all'importo della riduzione del prezzo d'acquisto quale risulta dall'applicazione dell'articolo 2, maggiorato di 3 u.c./100 kg ».

2. L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1717/72 è modificato come segue:

« 1. La consegna del burro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale pari all'importo della riduzione del prezzo d'acquisto quale

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.

(6) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 18.

(7) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.

(8) GU n. L 167 del 22. 6. 1974, pag. 27.

(9) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.

(10) GU n. L 298 del 26. 10. 1973, pag. 24.

(11) GU n. L 147 del 10. 6. 1974, pag. 46.

(12) GU n. L 222 del 12. 8. 1974, pag. 10.

risulta dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, maggiorato di 3 u.c./100 kg, nei casi seguenti: ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 349/73 è modificato come segue:

1. all'articolo 2, paragrafo 3, l'importo di « 103 u.c./100 kg » è modificato in « 111 u.c./100 kg »;
2. all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di « 100 u.c./100 kg » è modificato in « 108 u.c./100 kg ».

Articolo 4

All'articolo 9, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 1365/74 e 2121/74, l'importo di « 176 u.c./100 kg » è modificato in « 184 u.c./100 kg ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2571/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.), della voce doganale n. 68.08, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione; considerando che per i lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.) e

secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 626 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 313 000 unità di conto; che alla data del 7 ottobre 1974 le importazioni nella Comunità di lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 13 ottobre 1974, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2572/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm, della voce doganale n. 76.03, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti in questione la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

considerando che per le lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 5 985 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 197 000 unità di conto; che alla data del 7 ottobre 1974 le importazioni nella Comunità di lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 13 ottobre 1974, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2573/74 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2566/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 274 del 9. 10. 1974, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 ottobre 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c./100 kg) Importo del prelievo speciale all'esportazione
17 01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	 48,50 49,00 (*) 48,50 49,00 (*)

(*) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2574/74 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1974****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2457/74 ⁽⁶⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2489/74 ⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2457/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 2457/74 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 1. 10. 1974, 17.⁽⁷⁾ GU n. L 265 del 2. 10. 1974, pag. 15.

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/n.a.100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 B ⁽¹⁾	—	0-200	0-200

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 agosto 1974

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare

(74/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967;

considerando che, con lettera del 16 aprile 1974, la Repubblica della Gambia ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali della Gambia, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 1 500 tonnellate di riso scorticato nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

ACCORDO

fra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1970/1971, la Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono alla Repubblica della Gambia, in seguito denominata « paese destinatario », un quantitativo di 1 500 tonnellate di riso scorticato.

Articolo II

Le consegne sono effettuate cif porti di sbarco del paese destinatario in sacchi di iuta nuovi di un peso netto di 50 chilogrammi ciascuno.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico, sono definiti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto consegnato dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione.

Articolo V

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e a distribuirlo gratuitamente alle popolazioni bisognose.

Articolo VI

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse prendono le misure necessarie per assicurare che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo.

Articolo VII

Il paese destinatario prende tutte le misure opportune per impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto e dei prodotti e sottoprodotti da esso derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante un periodo di 6 mesi dall'ultima consegna, sia del prodotto ottenuto localmente, che sia della stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da esso derivati.

Articolo VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica i seguenti dati alla Commissione delle Comunità europee, subito dopo la conclusione della distribuzione, e comunque ogni 6 mesi a decorrere dalla consegna del prodotto: quantitativi distribuiti, numero e qualità dei beneficiari, luoghi, ritmo e modalità di distribuzione.

Articolo IX

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo X

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

*ALLEGATO***Disposizioni previste dall'articolo III dell'accordo***Articolo 1*

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce viene effettivamente prelevata dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce comprese le spese di scarico (quali distivaggio, sollevamento, controllo) e le eventuali spese di alleggio.

Le eventuali spese di controstallia e l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. I loro tassi e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità di cui all'articolo 5 e il vettore, devono essere stati preventivamente convenuti fra detto mandatario e la persona incaricata della ricezione del paese destinatario di cui all'articolo 5.

Articolo 2

La Comunità notifica al paese destinatario, quanto prima dopo l'imbarco della merce, il nome della nave indicando la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco e il porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità informa il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco almeno 10 giorni completi prima di tale data.

Essa fa inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare il paese destinatario, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5 % in meno del quantitativo previsto dall'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, la Comunità designa un mandatario di cui essa comunica in tempo utile il nome e l'indirizzo al paese destinatario.

Il paese destinatario designa in ogni porto di sbarco una persona incaricata della ricezione e, prima dell'esecuzione dell'accordo, ne comunica il nome e l'indirizzo alla Comunità.

Articolo 6

Alla consegna della merce, il paese destinatario rilascia al mandatario della Comunità un certificato di avvenuta consegna su cui sono indicati il porto d'imbarco, la data dell'avvenuta consegna, la natura, la quantità della merce presa in consegna, ed eventuali osservazioni sulla qualità di detta merce. Esso invia copia di tale certificato alla Commissione delle Comunità europee.

Informazione relativa alla firma dell'accordo di fornitura a titolo di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Gambia, relativo alla fornitura di riso scorticato a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 23 agosto 1974, è stato firmato a Bruxelles, il 16 settembre 1974

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal Sig. Emile Cazimajou, ministro plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti nonché dal sig. Durieux, direttore dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee;

a nome del governo della Repubblica della Gambia dal sig. Taal, incaricato d'affari a.i. della missione della Gambia presso le Comunità europee.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 1974

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(74/496/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 ;

considerando che, con lettera in data 20 agosto 1973, la Repubblica di Sri Lanka ha presentato una richiesta di aiuto alimentare ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali di Sri Lanka, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 16 000 tonnellate di frumento tenero sotto forma di 10 596 tonnellate di farina di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1973/1974,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. PONCELET

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SRI LANKA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SRI LANKA:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1973/1974, la Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono alla Repubblica di Sri Lanka, in seguito denominata « paese destinatario », un quantitativo di 16 000 tonnellate di frumento tenero, sotto forma di 10 596 tonnellate di farina di frumento tenero.

Articolo II

Le consegne sono effettuate fob in sacchi di cotone nuovo di un peso netto di 50 chilogrammi ciascuno, secondo le modalità previste nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo III

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dai luoghi di consegna ai luoghi di destinazione.

Esso s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I

problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII.

Articolo IV

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e ad applicare, per la vendita di tale prodotto sul proprio mercato, i prezzi normalmente ivi praticati per i prodotti di qualità comparabile.

Il ricavato di tale vendita sarà versato su un conto speciale presso la Banca centrale del paese suddetto e destinato al finanziamento di uno o più progetti di sviluppo secondo modalità da concordarsi fra il paese destinatario e la Comunità.

Articolo V

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse prendono le misure necessarie per assicurare che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe

lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo. In particolare, il paese destinatario s'impegna ad importare su base commerciale, da qualunque provenienza, fra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1975, un quantitativo minimo di 100 000 tonnellate di frumento tenero o dell'equivalente in farina di frumento tenero.

Articolo VI

Il paese destinatario prende tutte le misure opportune per impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e dei sottoprodotti da esso derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante i primi 6 mesi dall'ultima consegna, sia del prodotto ottenuto localmente, che sia della stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da esso derivati.

Articolo VII

Il paese destinatario s'impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

- 1) immediatamente dopo le operazioni di scarico di ogni quantitativo : porto e data di arrivo della nave ; natura, quantità e osservazioni eventuali sulla

qualità del prodotto scaricato ; data in cui le operazioni di scarico sono state terminate ; relative spese di trasporto marittimo e di assicurazione ;

- 2) ogni tre mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : quantitativi venduti, modo di commercializzazione, prezzi di vendita praticati ; spese normali di commercializzazione sul mercato del paese destinatario ; spese di assicurazione, ed eventualmente spese di trasporto, dal' porto di sbarco fino ai luoghi di destinazione ;
- 3) il 15 gennaio di ogni anno, sino alla liquidazione totale del conto speciale :
 - a) situazione di tale conto (entrate ed uscite) al 31 dicembre dell'anno precedente ;
 - b) stadio di realizzazione del progetto o dei progetti con indicazione del finanziamento totale effettuato a tale stadio.

Articolo VIII

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo IX

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO

MODALITÀ DI CONSEGNA

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce è depositata al punto di esportazione designato dalla Commissione delle Comunità europee, nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario di cui all'articolo 3, alle condizioni di cui al presente allegato. Salvi gli articoli 8 e 9, le spese sono sostenute dalla Comunità fino alla consegna della merce e dal paese destinatario dal momento della consegna in poi.

Articolo 2

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5 % in meno del quantitativo previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 3

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato la Comunità designa — eventualmente per ogni lotto — un mandatario di cui comunica immediatamente nome ed indirizzo al paese destinatario. Il paese destinatario designa per ciascun porto d'imbarco un mandatario di cui comunica alla Comunità sollecitamente, possibilmente prima della designazione del mandatario di quest'ultima, nome e indirizzo.

Articolo 4

Prima dell'inizio delle procedure di designazione del mandatario della Comunità di cui all'articolo 3, la Commissione delle Comunità europee e il paese destinatario fissano di comune accordo il periodo durante il quale dovrà iniziarsi la consegna.

CAPITOLO II

Obblighi della Comunità

Articolo 5

Se la Comunità non è in grado d'effettuare la consegna alla data ed al ritmo previsti dall'articolo 7, le relative eventuali spese per il paese destinatario, per esempio le controstellie, il nolo « vuoto per pieno » ed il nolo a vuoto sono a carico della Comunità.

Le aliquote e modalità di controstellia fissate nei contratti tra il paese destinatario e il vettore devono essere state preventivamente pattuite tra il paese destinatario e il mandatario della Comunità.

Le altre spese di cui al primo comma sono rimborsate dalla Comunità solo se sono state pagate dal paese destinatario con il suo accordo.

Articolo 6

Se la Comunità non è in grado di fornire tutta la merce o parte di essa alla data e nei termini previsti dall'articolo 7, i mandatarî della Comunità e del paese destinatario possono, fatto salvo l'articolo 5, fissare di comune accordo una nuova data ed un nuovo termine di consegna della merce o della parte di essa non consegnata.

CAPITOLO III

Obblighi del paese destinatario

Articolo 7

Dopo aver preso contatto con la Comunità, il paese destinatario mette a disposizione per il trasporto di tutti i quantitativi di cui all'articolo I dell'accordo una o più navi di stazza adeguata alle normali possibilità del porto d'imbarco. Dette navi devono essere pronte a caricare ad una data che rientri nel periodo previsto all'articolo 4.

Il mandatario del paese destinatario comunica alla Comunità non appena ne viene a conoscenza, possibilmente 20 giorni prima e in ogni caso almeno 10 giorni liberi prima dell'inizio della consegna, la data di cui sopra e quella di inizio della consegna.

Egli fissa inoltre, con il mandatario della Comunità, il ritmo di consegna.

Articolo 8

Se il paese destinatario non è in grado d'iniziare il carico alla data prevista all'articolo 7, primo comma, il mandatario del paese destinatario ne informa senza indugio il mandatario della Comunità.

In tal caso, i mandatarî della Comunità e del paese destinatario possono fissare di comune accordo, una nuova data per l'inizio della consegna ed eventualmente un nuovo ritmo di consegna. Le spese dovute a detto ritardo sono comunque a carico del paese destinatario, salvo casi di forza maggiore.

Se la nuova data prevista al secondo comma è posteriore di oltre 30 giorni liberi alla data d'imbarco prevista all'articolo 7, primo comma, la Comunità può disporre della merce fatto salvo l'impegno previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 9

Se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave non può essere portato a bordo nella sua totalità, il paese destinatario informa la Comunità al più presto possibile, al massimo entro 15 giorni liberi dalla fine del carico, se intende accettare il saldo o rinunciarvi.

Nel primo caso l'articolo 8, secondo e terzo comma, è applicabile a tale saldo, se non ne è ancora avvenuta la consegna.

Nella seconda ipotesi, la Comunità può ritenere di avere assolto nei confronti del paese destinatario l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo, assumendo l'onere delle spese derivanti da questa rinuncia.

Scaduto il termine dei 15 giorni liberi ed in assenza di comunicazioni da parte del paese destinatario, si considera comunque avvenuta la rinuncia.

Articolo 10

Alla consegna della merce, il paese destinatario rilascia al mandatario della Comunità un certificato di avvenuta consegna su cui sono indicati il porto d'imbarco, la data dell'avvenuta consegna nonché la natura e la quantità della merce presa in consegna, con eventuali osservazioni sulla qualità di detta merce. Esso invia copia di tale certificato alla Commissione delle Comunità europee.

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Sri Lanka relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 23 settembre 1974, è stato firmato a Bruxelles il 25 settembre 1974,

a nome del Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Emile Cazimajou, ministro plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti, nonché dal sig. Durieux, direttore dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee,

a nome della Repubblica di Sri Lanka, dal sig. J.R. Samaranayake, incaricato d'affari a.i. della missione di Sri Lanka presso la Comunità economica europea.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) ⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Stadt Augsburg, Baureferat, Bundesrepublik Deutschland, 8900 Augsburg, Maximilianstr. 6/8.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Augsburg.
 - b) Lavori in terra, canalizzazioni, lavori in calcestruzzo, in cemento armato, elementi prefabbricati, lavori in muratura, impermeabilizzazione, pavimentazione per la costruzione della scuola di economia e del Politecnico statale « am Unteren Griesweg ».
 - c) L'ente committente si riserva di suddividere l'appalto in lotti.

Edificio scolastico con aula magna : 85 800 m³ (opera 1/2/4/5).

Edificio scolastico : 23 800 m³ (opera 3).

Palestra e centrale di energia 23 800 m³ (opera 6/7).

Alloggio del bidello e rimessa per biciclette 4 200 m³ (opera 8).
 - d)
4. Termini di esecuzione :

Inizio dei lavori opera 1/2 : 17 febbraio 1975.

Completamento del rustico :
 — opera 1 : 7 novembre 1975 ;
 — opera 2 : 5 dicembre 1975.

Inizio dei lavori opera 4/5 : 8 dicembre 1975.

Completamento del rustico :
 — opera 4 : 13 agosto 1976 ;
 — opera 5 : 23 luglio 1976.

Inizio lavori opera 3 : 10 novembre 1975.

Ultimazione del rustico opera 3 : 3 settembre 1976.

Inizio dei lavori opera 6/7 : 2 maggio 1975.

Ultimazione del rustico opera 6/7 : 14 novembre 1975.

Inizio dei lavori opera 8 : 26 luglio 1976.

Ultimazione del rustico opera 8 : 5 novembre 1976.

Impianti esterni — Inizio (opera 9) : 17 febbraio 1975.

Completamento opera 9 : 5 novembre 1976.
5. a) Stadt Augsburg, Hochbauamt, D-8900 Augsburg, Ulrichtsplatz 4.
 - b) 18 ottobre 1974, ore 12,30.
 - c) Consegna della documentazione : 28 ottobre 1974.

Le spese per la documentazione pari a 250 DM devono essere versate entro il 24 ottobre 1974 sul conto n.
- 040 006 intestato alla città di Augsburg presso la Stadtsparkasse Augsburg con la causale : « Ausschreibung Schulzentrum Unterer Griesweg ». La documentazione sarà inviata soltanto ai candidati che avranno pagato le spese.
6. a) 29 novembre 1974, ore 10.
 - b) Stadt Augsburg, Baureferat, D-8900 Augsburg, Maximilianstr. 6/8 (Tackhaus V. Stock, Zimmer 509).
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
 - b) Apertura delle offerte : venerdì, 29 novembre 1974, ore 10, Maximilianstr. 6/8, Tackhaus, V. Stock, Zimmer 508.
- 8.
9. Condizioni di pagamento :
 Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili parte B (VOB/B).
- 10.
11. Sono ammesse a partecipare alla gara imprese singole e consortili idonee ad eseguire le prestazioni da appaltare.
12. 90 giorni di calendario dall'apertura delle offerte, cioè sino al 27 febbraio 1975, ore 24 ; tuttavia l'ente committente divisa di anticipare l'aggiudicazione per il 6 febbraio 1975.
13. A norma del § 25 VOB/A l'appalto verrà assegnato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto gli aspetti tecnici ed economici.
14. I piani possono essere presi in visione a decorrere dal 28 ottobre 1974, previo appuntamento telefonico, con l'« Architekturbüro Grabow u. Hofmann, D-8500 Nürnberg, Kaiserstr. 37, Tel. 0911/222 456 », a questo indirizzo o presso « Hochbauamt Augsburg, Ulrichsplatz ».
15. 1° ottobre 1974.

Procedura aperta

1. Department of the Environment for Northern Ireland, Roads Service, Craigavon Division, Craigavon House, Bachelor's Walk, Portadown, Craigavon, Co Armagh, Northern Ireland.
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara aperta, subordinata all'ottenimento di aiuti finanziari da parte del Northern Ireland Economic Development.
3. a) Contea di Armagh, strada A 28 da Markethill a Newry. Dai pressi di Loughgilly Church a Bessbrook River Bridge nel Townland of Glassdrummond.
b) Rifacimento di circa 10 km (6,25 miglia) di strada ad una carreggiata, per lo più con bordi rigidi, e relativi raccordi a strade secondarie. Lavori in terra, di drenaggio, rivestimento recinzione, costruzione di sifoni, ampliamento di ponti, modifiche alle condutture dell'acqua ed altri lavori secondari.
c)
d)
4. 130 settimane dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'Ingegnere responsabile.
5. a) Divisional Roads Manager per l'indirizzo: cfr. punto 1.
b) 15 novembre 1974.
c) Alla richiesta del capitolato d'appalto deve essere allegato un versamento cauzionale di Lst. 35,00, restituibile all'atto della ricezione di un'offerta regolamentare.
6. a) Entro il 9 dicembre 1974, alle ore 16.
b) Divisional Roads Manager; per l'indirizzo cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. a) Special Tender Committee.
b) 9 dicembre 1974, ore 16, a Craigavon House, Portadown.
8. Il vincitore della gara sarà tenuto a stipulare un contratto di garanzia per il 10 % dell'importo globale dell'offerta con il Department of the Environment for Northern Ireland.
9. Pagamenti mensili in base alla valutazione del lavoro eseguito. Il contratto comprende la clausola di variazione dei prezzi di determinati materiali e della manodopera.
10. Qualora presenti un'offerta un gruppo d'imprenditori in associazione temporanea, ogni membro del gruppo dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
11. Gli imprenditori saranno tenuti a presentare:
 - Dichiarazioni bancarie appropriate.
 - Dichiarazione della cifra d'affari globale e del fatturato relativo a lavori edili eseguiti negli ultimi tre esercizi.
 - Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredati da certificati di buona esecuzione dei lavori d'importo superiore a 1 milione di u.c. Detti certificati dovranno indicare per ciascuna opera il valore, il tipo, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante.
12. 70 giorni di calendario dalla data di apertura delle offerte.
13. Particolari sugli aiuti finanziari predisposti dal Northern Ireland Economic Development verranno indicati nel capitolato d'appalto.
14. Il contratto, che verrà compilato in unità di misura britanniche, si baserà sulle condizioni stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per gli appalti pubblici di lavori d'ingegneria civile, 5ª edizione giugno 1973, modificata dal Department of the Environment for Northern Ireland.
15. 1º ottobre 1974.

Procedura aperta

1. Forces armées — Service de l'État Major Général — Service Général des Constructions — Service des Travaux, 1040 Bruxelles — Boulevard Général Jacques, 294.
 - c) Lingua olandese — È fatto obbligo servirsi dei formulari allegati al Cahier Spécial de Charges.
2. Gara pubblica di appalto.
 - a) Apertura delle offerte a porte chiuse.
 - b) 25 novembre 1974 ore 11, all'indirizzo indicato sub 6 b).
3. a) Peutie — Quartier Housiau.
 - b) Costruzione di autorimesse e magazzini (17 corpi di edifici), per una superficie utile di circa 32 700 m², ivi compresa l'installazione elettrica per cinque edifici, gli impianti sanitari e di riscaldamento centrale a partire da una rete di distribuzione a distanza.
 - c)
 - d)
4. 300 giorni lavorativi.
5. a) Semico — B-1020 Bruxelles — rue Pierre Gassée, 7-15.
 - b) I documenti sono disponibili a partire dal 14 ottobre 1974.
 - c) Cahier spécial des Charges P.A. 11/1974 e piani costruttivi : 19 349 FB (inclusa l'I.V.A. ma non le spese di spedizione) da pagare in contanti o mediante versamento sul C.C.P. n. 000-0042343-51 della Semico.
6. a) 25 novembre 1974 entro le ore 11.
 - b) Chef de Section Rénovation Domaniale, Bâtiment de l'Administration Militaire, B-1801 Peutie, Martelarenstraat.
 7. a) Apertura delle offerte a porte chiuse.
 - b) 25 novembre 1974 ore 11, all'indirizzo indicato sub 6 b).
 8. Cauzione : 5 % dell'importo contrattuale, (IVA esclusa).
 9. Acconti mensili in base allo stato di avanzamento dei lavori.
 - 10.
 11. Categoria D, classe 8 (lavori per un importo superiore a 150 000 FB).
 12. 90 giorni di calendario, con decorrenza 26 novembre 1974.
 13. Criteri di attribuzione :
 1. importo dell'offerta,
 2. pregio architettonico e tecnico.
 14. Durante il periodo di pubblicità a questo bando di gara possono essere apportate rettifiche, talché i candidati sono invitati a richiederne la comunicazione all'ufficio indicato sub 1 almeno dieci giorni prima dell'apertura dei plichi.
 15. 3 ottobre 1974.

Procedura aperta

1. Forces Armées — Service de l'État-Major Général — Service Général des constructions. B-1040 Bruxelles — Boulevard Général Jacques, 294 (entrée 10 avenue de la Cavalerie).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Domaine Militaire Evere Sud. Quartier Reine Elisabeth.
b) Costruzione di autorimesse e magazzini.
Costruzione « chiavi in mano » di nove edifici servizi generali per una superficie totale complessiva di 20 100 m². L'appalto non comprende i raccordi alle reti esterne di distribuzione d'acqua, di elettricità, di riscaldamento urbano e ai canali di scolo.
c)
d)
4. 200 giorni lavorativi.
5. a) Unicobel — Boulevard du Régent n° 5, 2° étage — B 1000 Bruxelles.
b) I documenti sono disponibili a decorrere dal 14 ottobre 1974.
c) « Cahier Spécial des Charges n. E.A. » 19/1974 e progetti : 8 000 FB.
Fascicolo generale IV riscaldamento e aerazione 800 FB.
Fascicolo generale V elettricità 2ª edizione 600 FB.
Fascicolo generale VII ascensori 250 FB.
Da pagare in contanti o mediante versamento sul C.C.P. n. 2.61 presso la « Ste Générale de Banque », rue Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles intestato a 548 50/00 Unicobel.
6. a) 26 novembre 1974, entro le ore 11.00.
b) Cfr. punto 1.
c) Francese o olandese — è fatto obbligo servirsi dei moduli allegati al « Cahier des charges ».
7. a) Apertura delle offerte a porte chiuse.
b) 26 novembre 1974, ore 11.00; indirizzo di cui al punto 1.
8. Cauzione : 5 % dell'importo contrattuale (IVA esclusa).
9. Acconti mensili in base all'avanzamento dei lavori.
- 10.
11. Categoria D, classe 8. Lavori per un importo di 150 000 000 di FB.
12. 90 giorni di calendario con decorrenza 27 novembre 1974.
13. Criteri d'attribuzione :
 1. importo dell'offerta,
 2. pregio architettonico e tecnico.
14. Durante il periodo di pubblicità, a questo bando di gara possono essere apportate rettifiche, talchè i candidati cittadini degli Stati membri della CE sono invitati a richiederne la comunicazione all'ufficio indicato sub 1, almeno 10 giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 3 ottobre 1974.

Procedura aperta

1. Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E 3, Regionale Dienst Antwerpen, Desguinlei 246, B - 2000 Antwerpen.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Città di Anversa e comune di Wilrijk.
b) Sistema di raccordi interessante il Boomssteenweg, con circonvallazione intorno ad Anversa.
Costruzione di gallerie stradali per il raccordo E 3 ovest ed est con la strada nazionale 177 (capitolato particolare di appalto ZIA/177.1.2.01).
c) L'esecuzione dell'appalto è prevista in tre lotti. È fatto obbligo di presentare offerte per tutti e tre i lotti. Non sono consentite varianti.
d)
4. Lotto I:
A₁ = 15 mesi di calendario
B₁ = 2 mesi di calendario
Lotto I + Lotto II
A₂ = 25 mesi di calendario
B₂ = 2 mesi di calendario
Lotto I + Lotto II + Lotto III:
A₃ = 35 mesi di calendario
B₃ = 4 mesi di calendario
5. a) Cfr. punto 1.
b) Ottenibile dal 16 ottobre 1974 fino al 21 novembre 1974.
c) Prezzo della documentazione relativa all'appalto: 14 700 FB. Modo di pagamento: per contanti all'atto del ritiro.
6. a) 22 novembre 1974, ore 11.00.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
b) 22 novembre 1974, ore 11.00 presso le sede della stazione appaltante, 2° piano.
8. Cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.
Cauzione supplementare per i lavori stradali pari al 10 %.
Cauzione per l'impermeabilizzazione: 2 500 000 FB al massimo.
9. Pagamento: cfr. T.B. 108.
- 10.
11. Categoria E, classe 8.
12. 90 giorni di calendario.
13. L'offerta migliore conformemente al capitolato particolare di appalto ZIA/177.1.2.01.
14. Prezzi:
— Capitolato particolare di appalto: 2 000 FB
— Modulo di partecipazione con computo metrico ricapitolativo: 200 FB
— Piani: 12 500 FB.
15. 3 ottobre 1974.

Procedura aperta

1. S.T.I.B. — Service Spécial d'Études — rue de Stassart 34 — B - 1050 Bruxelles.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Bruxelles (Belgio).
 - b) — Esecuzione del rustico (genio civile) di un tronco di galleria (± 300 m) della ferrovia metropolitana di Bruxelles sotto la rue Locquenghien, il boulevard de Nieuwpoort, il quai des Charbonnages, il canal de Charleroi, la rue Sainte-Marie, la rue du Facteur e la rue Bonnevie ;
— Esecuzione del rustico (genio civile) della stazione Comte de Flandre su una lunghezza totale di circa 150 metri tra il quai des Charbonnages e la rue du Comte de Flandre ;
— Sistemazione della rete stradale di superficie nella zona dei lavori.
Questi vari lavori, che formano oggetto dell'appalto D10B, saranno eseguiti conformemente alle clausole e ai piani del Capitolato Speciale di Appalto n. 139.
 - c)
 - d)
4. Esecuzione del tronco di galleria (± 320 m), compresa la sistemazione della stazione Comte de Flandre (± 150 m) e quella della rete stradale di superficie : 30 mesi di calendario.
Osservazione :
Nel termine globale di 30 mesi di calendario sono compresi alcuni termini parziali d'esecuzione, Per ulteriori particolari, vedasi l'articolo 28A della 2ª parte delle clausole amministrative del capitolato speciale di appalto n. 139.
5. a) Bureau de Vente et de Consultation des Cahiers des Charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg, 49 — B - 1040 Bruxelles, aperto dalle ore 10.00 alle 16.00 tranne il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Tel. : 02/513.14.47 — C.C.P. 000.0009455-46.
Detto ufficio è anche incaricato della vendita di tutti i documenti relativi all'appalto.
- b) A scelta dell'offerente, a decorrere dal 14 ottobre 1974 ; vedasi punto 6. a).
- c) — Costo del capitolato speciale di appalto n. 139 : clausole amministrative FB. 745 ; clausole tecniche FB. 670 ; computo metrico descrittivo dei lavori FB. 815 ; computo metrico riassuntivo dei lavori e modello di offerta FB. 335 ; piani FB. 2 385 ; I.V.A. inclusa.
— Pagamento :
In contanti (franchi belgi) presso il « Bureau de Vente » o sul C.C.P. belga n. 000.0009455-46 del medesimo ufficio (vedasi punto 5. a)
6. a) 19 novembre 1974, ore 11.00.
 - b) In caso di deposito o di invio a mezzo posta (plico raccomandato o semplice), la busta e/o l'involucro esterno dovrà recare la dicitura : Monsieur Paul Hustin, Directeur du Service Spécial d'Études de la S.T.I.B., rue de Stassart, 34, B - 1050 Bruxelles e l'indicazione « Cahier Spécial des Charges n. 139 — Soumission ».
 - c) Lingua francese o lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
 - b) Il 19 novembre 1974, alle ore 11.00, negli uffici del « Service Spécial d'Études de la S.T.I.B., rue de Stassart 34 » (4º piano) 1050-Bruxelles (Belgio).
8. È richiesto il deposito di una cauzione pari al 5 % dell'importo globale dell'offerta accettata, IVA esclusa.
L'avviso proveniente dalla « Caisse Belge des Dépôts et Consignations » a testimonianza del deposito di cauzione deve essere inviato all'indirizzo della « S.T.I.B. — Service Spécial d'Études, rue de Stassart, 34 — B - 1050 Bruxelles ».
Tale avviso deve pervenire entro i trenta giorni di calendario successivi alla data di notifica, della designazione quale aggiudicatario.
9. Vedasi Capitolato Speciale d'Appalto n. 139.
10. « Associazione temporanea » conforme alla legislazione belga in materia.
11. Saranno per lo meno uguali a quelle richieste alle imprese belghe e cioè : Categoria E, classe 8.
12. 90 (novanta) giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello della seduta per l'apertura delle offerte.
13. L'offerta regolare più bassa.
14. Informazioni complementari possono essere richieste tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tranne il sabato, la domenica e i giorni festivi : Service spécial d'études de la S.T.I.B., rue de Stassart, 34 (4^e étage), B - 1050 Bruxelles, Tél. : 02/512.19.91, 02/512.17.92, 02/513.91.46 — ext. 44.
15. 3 ottobre 1974.

Procedura ristretta

1. Welsh Health Technical Services Organization, Heron House, 35-43 Newport Road, Cardiff CF2 1SB, Wales, United Kingdom.
2. Procedura ristretta.
3. a) Llandough Hospital, Llandough, Near Penarth, South Glamorgan, Wales.
b) La costruzione di un gerontocomio a due piani con 60 posti letto, corridoio intercomunicante e ascensore. Ossatura e impiantito in cemento armato con pareti in mattoni. Il costo globale dell'opera è stimato in £ 420 000 — £ 450 000.
c) Saranno designati subappaltatori per gli impianti meccanici ed elettrici.
d)
4. 60 settimane.
Gli offerenti possono proporre un termine diverso di cui l'ente committente terrà conto nella stesura del contratto.
5. Il tipo di contratto sarà conforme alla « United Kingdom standard form of building contract, local authorities edition, with quantities » edizione 1963 (riveduta nel luglio 1973).
6. a) 21 ottobre 1974.
b) The Chief Architect, Welsh Health Technical Services Organization, indirizzo cfr. n. 1.
c) Lingua inglese.
7. 15 novembre 1974.
8. Articolo 25 a), b) e c).
9. L'offerta più bassa in gara.
10. Le offerte non saranno aperte in pubblico.
Pagamenti mensili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti.
11. 30 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. West Midlands Regional Health Authority, 146/150 Hagley Road, Birmingham B16 9PA, England.
2. Procedura ristretta.
3. a) North Staffordshire Hospital Centre, City General Hospital, Newcastle Road, Stoke on Trent, Staffordshire.
b) Costruzione in mattoni di tipo tradizionale e calcestruzzo precompresso di 8 residenze, a tre piani, comprendenti 49 appartamenti e 88 monolocali collegati da scale e atri. Superficie totale: m² 6 060. L'appalto comprende una sottostazione elettrica, una sala per l'impianto di riscaldamento, canalizzazioni sotterranee, un'area di svago per bambini e aree di parcheggio. Costo presuntivo: £ 600 000 — £ 650 000; il progetto verrà realizzato in tre fasi.
c) Saranno designati subappaltatori per gli impianti meccanici ed elettrici per un costo presuntivo di £ 150 000 e sistemazione del paesaggio per £ 1 750.
d) Non si richiede l'elaborazione di progetti.
4. Circa 30 mesi dalla data di presa di possesso del cantiere.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 21 ottobre 1974, ore 12 (ora locale).
b) The Regional Administrator, West Midlands Regional Health Authority; per l'indirizzo vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 2 dicembre 1974.
8. I candidati che non risultano nell'elenco della « Regional Health Authority » dei candidati riconosciuti, dovranno presentare :
 - Certificati bancari comprovanti la solidità finanziaria dell'impresa.
 - Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione dell'ente appaltante e degli architetti ai quali potranno essere richieste informazioni.
9. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle in gara.
- 10.
11. 30 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. West Midlands Regional Health Authority, 146/150 Hagley Road, Birmingham B 16 9PA, England.
mente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
2. Procedura ristretta.
3. a) North Staffs Hospital Centre, Hartshill Site, Longfields, Hartshill, Stoke on Trent, Staffordshire.
b) Costruzione di un « Combined Education Centre » per infermieri fisioterapisti e radiologi, con una palazzina di 4 piani destinata all'insegnamento; superficie di 2 900 m²; una palestra ad un piano con spogliatoio, superficie di 238 m²; un caseggiato ad un piano comprendente cucina, mensa e sala comune, superficie di 1 175 m².
Costo stimato in £ 800 000 — £ 825 000.
La costruzione sarà in mattoni di tipo tradizionale e in cemento armato con intelaiatura di acciaio.
c) Saranno designati subappaltatori per gli impianti meccanici ed elettrici per un costo presuntivo di £ 211 000, per l'infissione di pali £ 4 000 e per l'arredamento £ 7 500.
d) Non è richiesta l'elaborazione di progetti.
4. Circa 30 mesi dalla data di apertura del cantiere.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 21 ottobre 1974, ore 12 (ora locale).
b) The Regional Administrator, West Midlands Regional Health Authority; per l'indirizzo vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 2 dicembre 1974.
8. I candidati che non figurano nell'elenco della « Regional Health Authority » dei candidati riconosciuti, dovranno presentare :
— certificati bancari comprovanti la solidità finanziaria dell'impresa;
— elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione dell'ente appaltante e degli architetti ai quali potranno essere richieste informazioni.
9. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle in gara.
- 10.
11. 30 settembre 1974.

Procedura ristretta

1. Suffolk County Council, County Hall, Ipswich, Suffolk.
 2. Offerenti selezionati.
 3. a) Elm Street, Ipswich.
b) Costruzione di un edificio a due piani (27 m × 52 m) destinato ad accogliere 5 sale d'udienza, con le relative camere di custodia, una sezione per minorenni, locali ausiliari, un reparto per persone in libertà condizionata, uffici di cancelleria, area di parcheggio per circa 30 macchine. Costruzione in mattoni e calcestruzzo con pavimentazione e tetto in calcestruzzo. Costo presuntivo : Lst. 800 000.
c) Lotto unico.
d) Non è prevista l'elaborazione di progetti.
 4. I lavori dovranno essere terminati entro 27 mesi.
 5. Sarà prescelta un'impresa propriamente costituita e legalmente registrata, capace d'impegnarsi per un contratto vincolante e sotto sigillo.
 6. a) 28 ottobre 1974, a partire dalle ore 10.
b) The County Architect, Suffolk County Council, St. Peter's House, Cutler Street, Ipswich, Suffolk.
c) Lingua inglese.
 7. Novembre 1974.
 8. I candidati che intendono partecipare alla gara dovranno soddisfare ai requisiti di capacità finanziaria e tecnica fissati dall'autorità committente.
 9. Di massima l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
 11. 30 settembre 1974.
-

Procedura ristretta

1. Direction Régionale des Postes — Bâtiments Équipement 15 Boulevard de Brosses 21031 Dijon Cedex.
 - lotto 21 : Dispositivi antifurto 13 000 ;
d)
 2. Licitazione privata.
 4. 18 mesi.
 3. a) Dijon Joliet rue de l'Arquebuse.
 - b) Costruzione di un'esattoria postale principale con centro di distribuzione.
 - c) Un'offerta per ciascun lotto con indicazione di un mandatario comune per tutti i lotti.
(Descrizione dei lavori; importo approssimativo in franchi francesi)
Lotto 1 : Rustico : cemento armato, muratura, sterro 4 963 000 ;
lotto 2 : Impermeabilizzazione (asfalto) 500 000 ;
lotto 3 : Infissi metallici 1 040 000 ;
lotto 4 : Falegnameria 777 000 ;
lotto 5 : Ferramenta 516 000 ;
lotto 6 : Copertura, idraulica 270 000 ;
lotto 7 : Rivestimenti incollati 480 000 ;
lotto 8 : Serramenti 96 000 ;
lotto 9 : Avvolgibili 20 000 ;
lotto 10 : Veneziane 15 000 ;
lotto 11 : Stucchi 54 000 ;
lotto 12 : Controsoffitti 86 000 ;
lotto 13 : Pittura 379 000 ;
lotto 14 : Vetri, specchi 160 000 ;
lotto 15 : Pavimentazioni incollate 74 000 ;
lotto 16 : Rete viaria e altre 100 000 ;
lotto 17 : Riscaldamento e impianto di ventilazione 600 000 ;
lotto 18 : Elettricità AT e BT 619 000 ;
lotto 19 : Orologi elettrici 40 000 ;
lotto 20 : Ascensori e montacarichi 375 000 ;
 5. Consorzi di imprese in conformità delle disposizioni del fascicolo 02 delle prescrizioni comuni.
 6. a) 15 novembre 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua francese.
 7. 1° gennaio 1975.
 8. Ogni imprenditore dovrà fornire :
 - una scheda d'informazioni generali,
 - una dichiarazione,
 - una nota indicante i mezzi tecnici a disposizione dell'impresa e l'elenco dei lavori eseguiti (con indicazione dell'architetto e dell'importo dei lavori).
Alla nota saranno allegati i certificati rilasciati da tali esperti, indicanti la natura dei lavori effettuati, l'importo e la data di esecuzione.
 - una lettera di accordo con designazione del mandatario comune (conforme al modello di cui all'allegato CCP 02).
 9. Consorzio che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa.
 - 10.
 11. 30 settembre 1974.
-